



REGOLAMENTO DEL GRUPPO UFFICIALI DI GARA **ANNO 2018**

(approvato dal Consiglio Federale in data 20/02/2018)

Art. 1 - Costituzione e scopi

Il Gruppo Ufficiali di Gara, di seguito indicato come G.U.G., è costituito dall'insieme di tutti gli Ufficiali di Gara della F.I.M. suddivisi in Organi Centrali e Periferici e distinti fra loro per ruoli, compiti e funzioni.

Esso garantisce il regolare svolgimento di tutte le manifestazioni motonautiche riconosciute dalla F.I.M. nel pieno rispetto dei regolamenti sportivi, tecnici, ed amministrativi adottati dalla F.I.M. o dall'U.I.M. quando le manifestazioni hanno carattere internazionale.

Art. 2 - Organi Centrali e Periferici

Gli Organi Centrali sono:
il Consiglio Direttivo

Gli Organi Periferici sono:
i Fiduciari Zonali

Altri Organismi:
la Consulta dei Commissari Generali
la Segreteria Gruppo Ufficiali di Gara

Art. 3 - Ruoli degli appartenenti al Gruppo

Appartengono al G.U.G. tutti gli Ufficiali di Gara distinti in Effettivi ed Allievi regolarmente iscritti nei rispettivi elenchi tenuti dalla F.I.M. ed abilitati ad operare nei ruoli sotto elencati:

- Commissario Generale
- Vice Commissario Generale (cui viene di norma attribuito l'incarico di Ufficiali alla Sicurezza quando trattasi di gara internazionale o titolata)
- Direttore di Gara Regionale
- Giudice di Giornata
- Segreteria Corsa
- Commissario Tecnico
- Ruolo multifunzionale
 - Commissario agli Alaggi
 - Commissario alle Boe e Percorso
 - Commissario alle Partenze

Art. 4 - Funzioni

Art. 4.1 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara è nominato dal Consiglio Federale. Coordina l'attività del Gruppo Ufficiali di Gara, convoca e designa gli UU.GG. alle manifestazioni per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Consiglio Federale.

Cura la tenuta e l'aggiornamento dei Ruoli e degli Elenchi degli Ufficiali di Gara avvalendosi delle strutture federali messe a disposizione dal Segretario F.I.M. (Segreteria UU.GG.), propone le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento al Consiglio Federale. Coordina l'attività dei Fiduciari Zonali con facoltà di delegare ai medesimi la convocazione degli UU.GG. per le gare regionali.

Relaziona, almeno bimestralmente, il Consiglio Federale sull'attività del Gruppo.

E' costituito da 3 Consiglieri scelti fra gli Ufficiali di Gara in attività, uno dei quali con funzioni di Segretario.

I suoi componenti rimangono in carica un anno e possono essere confermati.

Il Consiglio Direttivo è convocato da almeno un membro del Consiglio ed è valido con la presenza di almeno 2 Componenti.

Art. 4.2 - Consulta dei Commissari Generali

E' Organo consultivo del Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara.

Ne fanno parte tutti i Commissari Generali in attività.

E' consultato nelle seguenti materie:

- interscambio di esperienze professionali su tutta l'operatività degli Ufficiali di Gara
- proposta di innovazione e modifica in materia regolamentare
- da parere sull'operato degli Ufficiali di Gara, proponendone, se del caso, inquadramento, avanzamento, cambio di ruolo, provvedimenti di plauso, di censura o declassamento.
- Garantisce la presenza di un proprio componente, se richiesto, ai lavori delle Commissioni Agonistiche F.I.M. in materia regolamentare.
- Promuove e contribuisce alla formazione ed all'aggiornamento professionale degli Ufficiali di Gara anche con coinvolgimento diretto dei suoi componenti.

La Consulta viene convocata dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo. Ai suoi lavori possono partecipare, invitati, anche Ufficiali di Gara di ruolo non inferiore a Giudice di Giornata Allievo.

Art. 4.3 - Fiduciario Zonale

Il Fiduciario Zonale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara, sentito il parere del Presidente del Comitato Regionale o Delegato Regionale competente per zona. Rimane in carica un anno e può essere riconfermato.

I suoi compiti sono:

- promuovere il reclutamento e la formazione di base di nuovi Ufficiali di Gara da utilizzare nelle gare regionali;
- proporre e gestire per delega o di concerto con il Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara le designazioni degli Ufficiali di Gara alle gare regionali;
- segnalare al Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara i nominativi degli UU.GG. meritevoli di essere promossi all'attività nazionale;
- convocare e presiedere, di concerto con il Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara e con i Fiduciari limitrofi riunioni di aggiornamento zonali o interzonali degli UU.GG. regionali di competenza

Art. 5 - Inquadramento, formazione, aggiornamento ed addestramento

Art. 5.1 - Inquadramento

L'inquadramento degli Ufficiali di Gara avviene in base all'accertato possesso dei requisiti minimi stabiliti per ciascun ruolo.

Detti requisiti sono fissati dall'art. 6 del presente Regolamento e possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Federale.

L'inserimento di nuovi Ufficiali di Gara Effettivi ed Allievi nei rispettivi elenchi tenuti dalla Segreteria Gruppo Ufficiali di Gara avviene su ratifica del Consiglio Federale previo accertamento dei requisiti di cui al primo capoverso a cura del Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara.

Il declassamento, il passaggio a diverso ruolo e la cancellazione dagli elenchi/ruoli avverrà con identica procedura sottoposta a ratifica del Consiglio Federale.

L'avanzamento avverrà dopo il superamento di appositi esami e la ratifica del Consiglio Federale.

Nei casi di particolare gravità ed urgenza (fatti o comportamenti pregiudizievoli per l'operatività o per l'immagine della F.I.M. nonché per fatti lesivi della dignità ed onorabilità delle persone) il Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara può adottare a carico dei responsabili provvedimenti di temporanea sospensione che dovranno essere sottoposti ai competenti Organi Federali con urgenza per il giudizio definitivo.

Art. 5.2 - Formazione, aggiornamento ed addestramento

La formazione e l'addestramento degli Ufficiali di Gara nei vari ruoli compete al Consiglio Direttivo, che può avvalersi del parere della Consulta dei Commissari Generali, salvo quanto previsto per la formazione dei Commissari Tecnici.

Al riguardo potranno essere richieste collaborazione e consulenza alle Commissioni Agonistiche Federali in occasione di colloqui od esami ritenuti necessari per il passaggio a ruoli apicali.

Art. 6 - Requisiti minimi richiesti

I requisiti minimi richiesti sono:

Art. 6.1

quelli previsti dal vigente Statuto Federale all'art. 56 lettera d)

Art. 6.2 - Età

- età minima **16** anni compiuti
- età massima **70** anni compiuti.

Oltre i 70 anni di età, il Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara, delibera il mantenimento in ruolo degli Ufficiali di Gara ritenuti idonei, sentita la Consulta, **per le sole manifestazioni non titolate**.

Dopo tale età l'Ufficiale di Gara può essere mantenuto in un ruolo onorario, a sua richiesta e, se del caso, può essere incaricato di attività non operativa sul campo.

Art. 6.3 - Uff. Gara Internazionali

La Segreteria Gruppo Ufficiali di Gara cura un elenco di Ufficiali di Gara Internazionali al quale accedono, nei rispettivi ruoli, dopo accertata idoneità, gli Ufficiali di Gara Effettivi in

possesso dei requisiti minimi di cui al presente articolo per i quali sia accertata, oltre una solida esperienza, anche la buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese. Tale elenco deve essere approvato ogni anno dal Consiglio Federale.

Art. 6.4 - Comportamento

Agli Ufficiali di Gara è richiesto di:

- Mantenere una buona condotta morale, civile e sportiva.
- Osservare scrupolosamente il Mansionario degli Ufficiali di Gara deliberato dal Consiglio Federale e riportato in appendice al presente Regolamento come sua parte integrante ed imprescindibile.
- Restare a disposizione sul campo di gara per almeno un'ora dopo l'esposizione dell'ultima classifica.

Art. 6.5 - Disponibilità

Tutti gli Ufficiali di Gara devono:

- Rispettare la disponibilità espressa annualmente con apposita scheda inviata dalla Segreteria Ufficiali di Gara all'interessato prima dell'inizio della stagione agonistica. In caso contrario si procederà, previa contestazione d'addebito e fatti salvi i casi di forza maggiore, alla proposta al Consiglio Federale da parte della Segreteria Federale di sospensione per un anno trascorso il quale, senza motivata richiesta di riammissione in ruolo da parte dell'interessato, si procederà alla cancellazione definitiva dall'elenco.
- Partecipare alle iniziative di formazione ed addestramento promosse dalla Federazione Italiana Motonautica ed apportarvi il proprio contributo collaborativo in termini di conoscenza e professionalità.

Art. 6.6 - Formazione

Studio e conoscenza dei regolamenti F.I.M.

Impegno per la propria crescita professionale e per la trasmissione ad altri delle proprie conoscenze.

Art. 7 - Cancellazione dal Ruolo Ufficiali di Gara

La cancellazione dal ruolo degli Ufficiali di Gara avviene per:

- Dimissioni
- radiazione (decisa dai competenti Organi Federali di Giustizia, su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara e deliberata dal Consiglio Federale)
- rifiuto immotivato e ripetuto delle designazioni.
- Mancata disponibilità (art. 6.5)

Art. 7.1 - Sospensione temporanea

L'Ufficiale di Gara può essere sospeso temporaneamente dal ruolo e dalle funzioni per:

- propria richiesta personale (aspettativa).
- provvedimento disciplinare disposto dal Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara in via d'urgenza, in attesa di giudizio.
- assunzione di carica centrale o periferica incompatibile con lo status di Ufficiali di Gara.

La sospensione temporanea dal servizio può essere disposta dal Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara. per i casi previsti all'art. 5.1 per un periodo massimo di 60 gg..

Art. 8 - Provvedimenti disciplinari

Tutti gli Ufficiali di Gara, in quanto tesserati sono tenuti alla conoscenza ed all'osservanza delle Carte Federali; Statuto, Regolamento Organico, Regolamento di Giustizia e Disciplina, Regolamento Gruppo Ufficiali di Gara, anche allo scopo di farli osservare nello svolgimento dei loro compiti istituzionali.

La violazione delle Norme Federali comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara può adottare in via d'urgenza i seguenti provvedimenti:

- Ammonizione verbale
- Biasimo scritto
- Sospensione temporanea dal servizio, in attesa di giudizio.

I provvedimenti di cui sopra non sostituiscono le normali procedure degli Organi di Giustizia Federali.

Art. 9 - Autonomia decisionale degli UU.GG.

L'Ufficiale di Gara opera sul campo in autonomia decisionale nell'ambito delle proprie attribuzioni regolamentari previste. Per tale motivo non può essere assoggettato disciplinarmente al giudizio del Giudice Sportivo Unico per decisioni adottate sul campo nell'ambito delle proprie attribuzioni, pur essendo le stesse impugnabili davanti agli Organi Federali di Giustizia ai sensi del vigente Regolamento di Giustizia.

Art. 10 - Servizio cronometraggio

I Cronometristi, appartenenti alla F.I.Cr., richiesti a cura del Comitato Organizzatore, sono assimilati sul campo di gara agli UU.GG. F.I.M. ed in quanto tali, mentre svolgono il loro compito in totale autonomia, fanno invece capo al C.G. per quanto attiene allo svolgimento della manifestazione.

Ogni elaborato prodotto dai Cronometristi, prima di essere pubblicato e trasformato in documento F.I.M., deve recare il visto del C.G..

Art. 11 Scioglimento del Gruppo Ufficiali di Gara

Lo scioglimento del Gruppo Ufficiali di Gara è regolato dallo Statuto federale.

Art. 12 - Validità del Regolamento

Il Consiglio Federale ha potestà di deliberare e modificare in qualunque momento il presente Regolamento, sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono per analogia ed in quanto applicabili, le norme F.I.M. e U.I.M. vigenti.